



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

UFFICIO GIOCHI NUMERICI E LOTTERIE

Prot. 298728/RU

Roma, 8 giugno 2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

VISTO l'articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

VISTO l'articolo 24, commi da 11 a 19, della legge 7 luglio 2009, n.88, concernente la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi a distanza;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

VISTO il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

UFFICIO GIOCHI NUMERICI E LOTTERIE

VISTI in particolare gli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2, del citato decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011 che prevedono la possibilità di variare interfacce di gioco per ogni singola lotteria;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

VISTO l'art. 9, comma 1-ter, del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 87 del 2018, che ha, tra l'altro, previsto che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo, rinviando ad un decreto del Ministro della salute il compito di individuare il contenuto e le caratteristiche grafiche delle avvertenze;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da visualizzare attraverso apposita finestra "pop up" sulle interfacce grafiche delle lotterie telematiche, ai sensi del comma 2 del citato articolo 9-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87;

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017 n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

VISTA la determinazione direttoriale dell'8 giugno 2023, prot. 297235/R.U. di indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "New Bonus Tutto per Tutto LIT";

VISTO l'articolo 1, comma 2, della citata determinazione di indizione della suindicata lotteria "New Bonus Tutto per Tutto LIT" che prevede che le interfacce di gioco debbano essere approvate con provvedimento dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

UFFICIO GIOCHI NUMERICI E LOTTERIE

VISTA la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. di associare alla citata lotteria “New Bonus Tutto per Tutto LIT” l’interfaccia di gioco denominata “New Bonus Tutto per Tutto” - nelle versioni “online” e “mobile”.

IL DIRIGENTE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. È approvata l’interfaccia di gioco denominata “New Bonus Tutto per Tutto” - nella versione “online” e nella versione “mobile” - associata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “New Bonus Tutto per Tutto LIT”.
2. La versione “online” dell’interfaccia di gioco “New Bonus Tutto per Tutto” è presente sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza.
3. La versione “mobile” dell’interfaccia di gioco “New Bonus Tutto per Tutto”, è accessibile:
 - a) mediante connessione al sito mobile del concessionario ed al sito mobile del punto vendita a distanza, ove disponibile;
 - b) mediante l’utilizzo di apposita applicazione software da scaricare sul proprio apparato mobile dotato di funzione “*touch screen*”, ove compatibile con detta applicazione.

ARTICOLO 2

1. Dopo l’acquisto della giocata è presente sull’interfaccia di gioco “New Bonus Tutto per Tutto” un’area di gioco costituita da:
 - una sezione denominata “NUMERI VINCENTI” contenente l’immagine di sei simboli “€”;
 - una sezione contenente quattro giocate, indicate rispettivamente dalla scritta “GIOCATATA 1”, “GIOCATATA 2”, “GIOCATATA 3” e “GIOCATATA 4”. Ciascuna giocata riporta l’immagine di cinque pile di monete d’oro contraddistinte dalla scritta “PREMIO” e, in alto, il simbolo “X” contraddistinto dalla scritta “MOLTIPLICATORE”;
 - tre sezioni trapezoidali contraddistinte dalle scritte "BONUS X2", "BONUS X5" e "BONUS X10"
2. Sono inoltre presenti un cerchietto contraddistinto dal simbolo “?”, selezionando il quale si accede alle istruzioni di gioco e la scritta “STAI VINCENDO” che indica l’importo della vincita eventualmente conseguita durante lo svolgimento del gioco.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI


UFFICIO GIOCHI NUMERICI E LOTTERIE

3. La visualizzazione grafica della giocata si ottiene attraverso il procedimento di interazione di seguito descritto.

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dai sei simboli “€”. Si devono poi scoprire, per ogni giocata, i numeri celati dalle cinque pile di monete d’oro e il “MOLTIPLICATORE” celato dal simbolo “X”. Infine si devono scoprire i numeri celati dalle scritte “BONUS X2”, “BONUS X5” e “BONUS X10”.

Per ogni giocata: se uno o più “NUMERI VINCENTI” sono presenti sotto le pile di monete d’oro, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti, moltiplicato/i per il valore del relativo “MOLTIPLICATORE”. In particolare, se sotto il simbolo “X” si trova:

- la scritta “X1” si moltiplica per 1 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata);
- la scritta “X2” si moltiplica per 2 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata);
- la scritta “X5” si moltiplica per 5 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata);
- la scritta “X10” si moltiplica per 10 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata);
- la scritta “X20” si moltiplica per 20 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata);
- la scritta “X50” si moltiplica per 50 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata);
- la scritta “X100” si moltiplica per 100 il premio o la somma dei premi vinti (ossia il premio o i premi corrispondenti ai numeri vincenti rinvenuti nella giocata).

Se sotto le pile di monete è presente il simbolo  si vince la somma dei premi presenti nell’intera “GIOCATÀ”, moltiplicata per il valore del MOLTIPLICATORE della giocata.

Inoltre:

- se il numero celato dalla scritta “BONUS X2” è presente sotto le pile di monete, si vince 2 volte il premio corrispondente. Il premio vinto non verrà moltiplicato per il valore del MOLTIPLICATORE della giocata in cui è stato rinvenuto il numero “BONUS X2”;
- se il numero celato dalla scritta “BONUS X5” è presente sotto le pile di monete, si vince 5 volte il premio corrispondente. Il premio vinto non verrà moltiplicato per il valore del MOLTIPLICATORE della giocata in cui è stato rinvenuto il numero “BONUS X5”;
- se il numero celato dalla scritta “BONUS X10” è presente sotto le pile di monete, si vince 10 volte il premio corrispondente. Il premio vinto non verrà moltiplicato per il valore del MOLTIPLICATORE della giocata in cui è stato rinvenuto il numero “BONUS X10”.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

UFFICIO GIOCHI NUMERICI E LOTTERIE

4. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità:
- attraverso il procedimento di interazione descritto al precedente comma 2;
 - selezionando il riquadro “SCOPRI SUBITO” per visualizzare automaticamente le fasi di gioco e l’esito della giocata.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge, nonché sul sito del concessionario e sui siti dei punti vendita a distanza.

Carlo Lopez